



Città del Vaticano, 5 febbraio 2025

Ill.mo Signore

Prof. Avv. Alessandro Diddi

Promotore di Giustizia degli Organi Giudiziari
dello Stato della Città del Vaticano

mi pregio rimetterLe copia fotostatica autenticata del Decreto emesso in data 4 febbraio c.a.
dall'Ill.mo Presidente del medesimo Tribunale, nel procedimento penale in epigrafe.

dev.mo
IL CANCELLIERE

✓ p. disp. del r.l.
presente solo si
applicato anche
dall'Ufficio del Promotore
e pubblicato sul S.I.B.
Scr 5-2-2025



M.

DECRETO

IL PRESIDENTE

Considerato che la materia del pagamento dei diritti di segreteria e dei diritti di copia è regolata dall'Ordinanza del Presidente del Governatorato nr. XVII del 28 dicembre 2005, - in particolare, paragrafo VI - con cui è stata aggiornata la tabella originariamente fissata con Legge 28 dicembre 2001 nr. CCCLXXII;

considerato che nulla deve essere innovato per quanto riguarda il pagamento dei diritti di segreteria che dovranno essere versati, sia nella materia civile che in quella penale, nella misura stabilita dalla citata Ordinanza;

ritenuto invece necessario precisare i termini e le modalità di pagamento dei diritti di copia da corrispondere alla cancelleria, sia nella materia civile che in quella penale,

A) rilascio di copie nella materia civile e penale

Considerato poi che per quanto riguarda in particolare il rilascio di copie nella materia penale i diritti che la cancelleria deve riscuotere (oltre alle tasse di cui alla lettera b) del citato paragrafo Vi dell'Ordinanza) sono quelli fissati dalla lettera l) e quindi:

- | | |
|---|------------|
| - per copia foto statica, per ogni facciata | 0,25 euro; |
| - per copia dattiloscritta o manoscritta, per ogni 25 righe | 2,00 euro; |

Considerato, ancora, che la predetta Ordinanza non ha invece regolamentato il pagamento dei diritti di copia per il caso, sempre più frequente, che le copie stesse vengano rilasciate su supporto informatico, di solito *pen drive* (fornito - di regola - per ragioni di sicurezza);

Ritenuto che in questo caso si può, allo stato e in attesa di eventuali ulteriori provvedimenti, disporre che il pagamento sia fissato in proporzione al numero delle pagine che costituiscono l'atto o il documento, con una riduzione progressiva, e che si possono recepire in linea di massima e a titolo orientativo le tabelle in vigore nella Repubblica Italiana (stabilite con decreto del Ministero della Giustizia del 4 luglio 2018);



Ritenuto pertanto che in caso di rilascio su supporto informatico i diritti di copia possono essere fissati nella seguente misura:

Numero di pagine	Diritti di copia
1 – 4	1,00 euro
5 – 10	2,00 euro
11 – 20	4,00 euro
21 – 50	8,00 euro
51 – 100	15,00 euro
oltre 100	15,00 euro più 6,00 euro per ogni ulteriore 100 pagine o frazioni di 100



Si precisa che il criterio del “calcolo per pagina” può trovare applicazione solo rispetto alla documentazione per cui esista il documento cartaceo presso l’Ufficio giudiziario, mentre rispetto alla documentazione nativa digitale, acquista come tale nel corso delle indagini, deve essere corrisposto esclusivamente e per una sola volta l’importo forfettario di euro 160,00.

Nel caso in cui non sia possibile contare il numero delle pagine i diritti di copia sono fissati nella seguente misura:

- ogni cassetta fonografica	4,00 euro
- ogni cassetta videografica	10,00 euro
- ogni compact disc	160,00 euro
- ogni pen drive	160,00 euro

Si precisa che qualora vengano riprodotti più supporti informatici su un unico supporto (HD/PENDRIVE) può essere richiesto una sola volta l’importo forfettario di 160,00 euro.

Resta fermo l’obbligo delle parti di depositare all’atto di introduzione della causa (così come già previsto dalla Legge delegata nr. VIII del Governatore dello Stato del 3 febbraio 1940, art. 7), la somma di 500,00 euro.



—><—
TRIBUNALE

Il Cancelliere provvederà a versare le somme riscosse presso il conto degli Uffici Giudiziari presso lo I.O.R.

Restano confermate le esenzioni da ogni pagamento dei Dicasteri e degli Organismi indicati in allegato alla Legge CCCLXXVII del 28 dicembre 2001 e nella successiva Ordinanza, già più volte citata.

P.Q.M.

stabilisce che, fermo restando quanto previsto per i diritti di segreteria dall'Ordinanza – in particolare, paragrafo VI – del Presidente del Governatorato nr. XVII del 28 dicembre 2005 i diritti di copia sono dovuti, nella materia civile e penale, nella misura sopraindicata.

Dispone che il presente provvedimento venga comunicato al Presidente del Governatorato, al Promotore di Giustizia e ai Giudici del Tribunale;

Dispone altresì che il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione in cancelleria, data in cui entrerà in vigore.

Città del Vaticano, 4 febbraio 2025

IL CANCELLIERE

Prof. Venerando Marano



E' copia conforme all'originale
Città del Vaticano 5.2.2025

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

